

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI***

**Approvato con deliberazione n. 35 di data 23.05.1996
Modificato con deliberazione n. 56 di data 23.11.2015**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti - Titolari dei diritti	pag.	4
Art. 2	Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	pag.	4

CAPO II VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 3	Interventi a favore dell'Associazionismo	pag.	5
Art. 4	Albo delle Associazioni	pag.	5
Art. 5	Modalità di iscrizione	pag.	6
Art. 6	Concessione in uso di sedi ed attrezzature alle Associazioni di volontariato	pag.	6
Art. 7	Collaborazione con gli organi del Comune	pag.	7

CAPO III INIZIATIVA POPOLARE

Art. 8	Proposte di deliberazione	pag.	7
Art. 9	Procedura delle proposte di deliberazione	pag.	7

CAPO IV CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 10	Finalità e metodi	pag.	8
Art. 11	Iniziativa e modalità	pag.	8
Art. 12	Assemblee - convocazione	pag.	9
Art. 13	Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni	pag.	9

CAPO V REFERENDUM

<i>Sezione I</i>	<i>Norme generali</i>		
Art. 14	Finalità	pag.	10
Art. 15	Referendum ammessi - Data di effettuazione	pag.	10
Art. 16	Iniziativa referendaria	pag.	11
Art. 17	Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	11
Art. 18	Iniziativa dei cittadini	pag.	12

<i>Sezione II</i>	<i>Le procedure preliminari alla votazione</i>		
Art. 19	Norme generali	pag.	13
Art. 20	Indizione del referendum	pag.	13
Art. 21	Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	14
<i>Sezione III</i>	<i>Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio</i>		
Art. 22	Organizzazione	pag.	15
Art. 23	I certificati elettorali	pag.	15
Art. 24	L'ufficio di Sezione	pag.	15
Art. 25	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.	16
Art. 26	Determinazione dei risultati del referendum	pag.	17
<i>Sezione IV</i>	<i>La propaganda per i referendum</i>		
Art. 27	Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag.	18
Art. 28	Richiami normativi	pag.	19
CAPO VI	CONSULTE TEMATICHE		
Art. 29	Costituzione consulte	pag.	19
Art. 30	Composizione consulte	pag.	20
Art. 31	Consulta permanente delle donne	pag.	20
Art. 32	Compiti della consulta permanente delle donne	pag.	21
CAPO VII	DIFENSORE CIVICO		
Art. 33	Compiti del difensore civico	pag.	21
Art. 34	Modalità e procedure di intervento	pag.	21
CAPO VIII	NORME FINALI E TRANSITORIE		
Art. 35	Albo delle Associazioni	pag.	22

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti - Titolari dei diritti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini residenti nel Comune di Mezzolombardo:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio,
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) valorizzazione dell'associazionismo;
 - b) iniziativa popolare;
 - c) consultazioni popolari;
 - d) referendum;
 - e) consulte tematiche;
 - f) difensore civico.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione o di particolari categorie e gruppi sociali, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 3

Interventi a favore dell'Associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico- professionale ed organizzativa;
 - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

Art. 4

Albo delle Associazioni

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità sociali, culturali, sportive e di volontariato.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria affinché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

Art. 5

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, avente data certa, dal quale risultino le finalità, la sede e le fonti di finanziamento;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
3. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con deliberazione di Giunta.
4. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

Art. 6

Concessione in uso di sedi ed attrezzature alle associazioni di volontariato

1. La concessione alle associazioni di volontariato di sedi e di attrezzature da parte del Comune sarà di norma a titolo gratuito, sulla base di un contratto di comodato che prevederà le seguenti clausole principali:
 - a) oneri a carico del concessionario:
 - manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
 - spese di gestione (riscaldamento, luce, pulizie, ecc.);
 - conservazione ed uso esclusivo dei beni per gli scopi per i quali sono stati concessi;
 - restituzione in caso di scioglimento dell'associazione o di richiesta motivata del Comune;
 - b) oneri a carico del Comune: la manutenzione straordinaria.
2. Potrà essere richiesto il pagamento di canoni di locazione qualora la situazione economico-finanziaria dell'associazione presenti costantemente dati positivi.
3. La medesima sede potrà essere concessa in comodato anche a più associazioni.

Art. 7
Collaborazione con gli organi del Comune

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

CAPO III
INIZIATIVA POPOLARE

Art. 8
Proposte di deliberazione

1. I cittadini, in numero di almeno cinquanta (50), possono proporre al Consiglio comunale o alla Giunta l'adozione di formali atti deliberativi.
2. La proposta deve essere presentata al Sindaco e deve contenere l'indicazione dei rappresentanti dei firmatari, in numero non superiore a cinque.
3. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
4. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

Art. 9
Procedura delle proposte di deliberazione

1. Il Sindaco, ricevuta la proposta di deliberazione provvede ad acquisire sulla stessa il parere tecnico e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, nonché il parere di legittimità da parte del Segretario comunale.
2. Qualora tali pareri non siano favorevoli, il Sindaco convoca i rappresentati dei firmatari per il completamento della fase istruttoria.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Sindaco deve completare la fase istruttoria e trasmettere la proposta al Presidente del Consiglio, se di competenza consiliare, o inserire la stessa nell'ordine del giorno della prima seduta della Giunta comunale.
4. L'organo competente delibera sulla proposta entro il termine di due mesi dalla presentazione della stessa.

5. La decisione dell'organo competente viene comunicata ai rappresentanti dei firmatari entro dieci giorni dall'adozione.

CAPO IV CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 10 Finalità e metodi

1. L'Amministrazione comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio e/o per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare consultazioni popolari a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Art. 11 Iniziativa e modalità

1. La proposta di indire una consultazione popolare può essere effettuata dalla Giunta Comunale o da un quarto dei componenti il Consiglio comunale.
2. Ogni proposta dovrà indicare i seguenti elementi:
 - finalità della consultazione;
 - metodo della consultazione;
 - destinazioni della consultazione;

- quesito che si intende sottoporre ai cittadini.
- 3. La proposta deve essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, il quale, in caso di approvazione, indicherà i tempi entro i quali la consultazione dovrà essere effettuata.
- 4. Alla gestione della fase organizzativa della consultazione provvederà la Giunta comunale.

Art. 12

Assemblee - convocazione

1. Le consultazioni popolari possono avvenire anche mediante assemblee pubbliche.
2. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
3. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
4. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
5. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 13

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco.

CAPO V REFERENDUM

Sezione I[^] Norme generali

Art. 14 Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum può essere consultivo o propositivo e deve avere per oggetto materie di esclusivo interesse locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 15 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

REFERENDUM

Articolo 16 Iniziativa Referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, secondo quanto prevede il successivo art. 18.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 17 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con valutazione palese, a **maggioranza assoluta** dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa .
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 18 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione di almeno cinquanta (50) elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da dieci (10) di essi ed alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto del

referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. La proposta di referendum deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla sua presentazione, per l'esame di ammissibilità.
4. Il Consiglio comunale, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. Le decisioni del Consiglio comunale sono comunicate al coordinatore del Comitato dei promotori entro dieci giorni dall'avvenuto esame di ammissibilità.
6. Ricevuta comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Mezzolombardo - Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale, entro tre giorni dal ricevimento degli atti, dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito e trasmette la documentazione al Sindaco.
10. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, trasmette la documentazione ricevuta e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo al Presidente del Consiglio comunale, il quale deve convocare il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

11. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.
12. Per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione dei referendum, ai comitati promotori potrà essere consentito l'utilizzo della saletta adiacente la sala consiliare, con modalità da definire con il Presidente del Consiglio comunale.

Sezione II[^]

Le procedure preliminari alla votazione

Art. 19

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida ai sensi dell'art. 7, comma 7 dello Statuto, se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 25% degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 20

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale .
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai rappresentanti dei gruppi consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;

- c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
 5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
 6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
 - 6 bis L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum

Art. 21

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la conferenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Sezione III[^]

Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

Art. 22

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 23

I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 24

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi, mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 25
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°361.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 26
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Sezione IV[^]

La propaganda per i referendum

Art. 27

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n ° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica al Comitato dei promotori e ai capi gruppo consiliari l'ubicazione degli spazi per le affissioni con relative superfici a disposizioni.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 28
Richiami normativi

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali in materia di referendum.

CAPO VI CONSULTE TEMATICHE

Art. 29 Costituzione consulte

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Consiglio comunale può istituire consulte tematiche, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani ed a tutte quelle legate a situazioni di marginalità o di svantaggio sociale.
2. Le consulte sono istituite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale, di ogni singolo consigliere ed anche su richiesta di gruppi o di associazioni.
3. La deliberazione del Consiglio comunale indicherà gli scopi dell'istituzione della consulta, i compiti ad essa attribuiti e gli eventuali termini di conclusione dei lavori.

Art. 30 Composizione consulte

1. La composizione di ogni singola consulta sarà determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) ogni consulta sarà composta da una rappresentanza del Consiglio comunale e da una rappresentanza delle associazioni o dei gruppi che operano nell'ambito delle tematiche di settore;
 - b) nella rappresentanza del Consiglio comunale dovrà essere assicurata la presenza della minoranza consiliare;
 - c) i rappresentanti delle associazioni dovranno essere designati dalle stesse in forma autonoma;
 - d) le due rappresentanze dovranno essere paritarie, salvo motivate eccezioni.
2. Ogni consulta provvederà, in sede di prima convocazione, alla nomina del suo presidente ed alla designazione di un segretario verbalizzante.

3. La prima riunione delle consulte è convocata dal Sindaco e deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare di nomina.

Art. 31

Consulta permanente delle donne

1. La consulta permanente delle donne è nominata dalla Giunta comunale ed è composta:
 - dalle donne elette nel Consiglio comunale;
 - da due donne rappresentanti delle associazioni iscritte nella prima sezione dell'albo previsto dal precedente articolo 4;
 - da due donne rappresentanti delle associazioni iscritte nella seconda sezione dell'albo previsto dal precedente articolo 4.
2. La designazione delle rappresentanti delle associazioni è effettuata dai presidenti delle associazioni stesse, previa convocazione di una apposita riunione.
3. In sede di prima convocazione, la consulta provvederà alla nomina del suo presidente ed alla designazione di un segretario verbalizzante.

Art. 32

Compiti della consulta permanente delle donne

1. La consulta permanente delle donne è istituita con l'obiettivo di promuovere il ruolo della donna nella società allo scopo di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.
2. Per raggiungere tale obiettivo, la consulta delle donne è libera di attivare nei confronti dell'amministrazione comunale tutte le iniziative che ritiene opportune e di utilizzare tutti gli istituti previsti dal presente regolamento.

CAPO VII DIFENSORE CIVICO

Art. 33
Compiti del difensore civico

1. Il Comune di Mezzolombardo ha attivato l'istituto del difensore civico mediante convenzione, stipulata in data 22 settembre 1989, con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
2. Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dal Comune, nonché delle aziende e dalle istituzioni comunali, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, e segnalare al sindaco eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni nonché la loro causa.

Art. 34
Modalità e procedure di intervento

1. Ogni cittadino può chiedere l'intervento del difensore civico per:
 - a) chiedere informazioni e notizie relative a pratiche in corso;
 - b) segnalare ritardi, irregolarità e disfunzioni relativi ad atti e procedimenti di competenza comunale;
 - c) chiedere il rispetto delle norme in materia di diritto di accesso agli atti e documenti di competenza comunale.
2. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, attivando tutte le procedure e gli strumenti previsti dalle disposizioni provinciali in materia.
3. Il Sindaco dovrà dare risposta alle richieste di informazioni e/o di documenti da parte del difensore civico entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35
Albo delle Associazioni

1. In sede di prima formazione, sono iscritte d'ufficio all'albo delle associazioni tutte le associazioni che già godono dei contributi comunali, fatto salvo l'obbligo delle associazioni stesse di presentare, su richiesta del Comune, la documentazione prevista dall'articolo 5.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI]

[NO]

* * *
parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione

aggiornato al 03/12/15

P:\Regolamenti del comune\Regolamenti\regpartecipazione.doc